

AVVISO PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE CULTURALI NEL LAZIO

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 63 della L.R. 28/12/2006, n. 27 e di quanto indicato dalle DGR 385/2015 e 305/2016, intende provvedere alla redazione di un piano di sviluppo dei teatri del Lazio ad integrazione e completamento di quello approvato con la DGR 111/2010.
2. In particolare, la Regione intende sostenere interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, finalizzati al recupero, al completamento, inclusa la fornitura di arredi fissi e mobili, nonché alla messa a norma di teatri di proprietà pubblica situati nel territorio regionale che contribuiscono ad uno sviluppo equilibrato dell'offerta di spettacolo dal vivo sul territorio, con l'esclusione di Roma Capitale.
3. Il presente Avviso è finalizzato, pertanto, all'acquisizione di proposte atte a fornire indicazioni utili per l'elaborazione di un programma di interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali con riferimento ai teatri comunali, finanziato per l'annualità 2016 con i fondi derivanti dalla DGR 229/2016.

Art. 2

Soggetti proponenti

1. Possono presentare le proposte di intervento gli Enti Locali, così come definiti dall'art. 2 del Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che risultino proprietari degli immobili oggetto dell'intervento.
2. Sono esclusi gli Enti locali per i quali è stato dichiarato il dissesto finanziario e per i quali, alla data di pubblicazione dell'Avviso non sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Art. 3

Finanziamento degli interventi e spese ammissibili

1. Il contributo finanziario della Regione alle proposte di intervento sarà concesso secondo i criteri di cui all'Avviso, nella misura massima del 90% percento delle spese ammissibili restando carico dell'Ente locale la restante misura minima del 10%.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi regionali, saranno considerate ammissibili le seguenti spese:
 - a. Spese per l'esecuzione di lavori a corpo a misura o in economia
 - b. Spese per rilievi, accertamenti, e indagini;
 - c. Spese per pubblicazione bandi gara
 - d. Spese per allacciamenti a pubblici servizi
 - e. Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e per collaudi
 - f. Accantonamenti per imprevisti (fino al massimo del 10% dell'importo delle opere a base d'asta);
 - g. Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi.
 - h. IVA su lavori, imprevisti e spese generali, solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'importo dei lavori ammissibile è determinato facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti. Per le voci di spesa non previste nei prezzi, si può far riferimento ai tariffari di altri Enti Pubblici e, ove anche questi risultino insufficienti, alle migliori condizioni di mercato (preventivi di ditte diverse, analisi dei prezzi).

4. Pena l'esclusione, le proposte di intervento dovranno uniformarsi ai seguenti condizioni:
 - a. L'importo massimo del dell'intervento proposto non potrà superare la somma di **800.000,00** euro.
 - b. Gli interventi proposti non dovranno essere già realizzati né essere in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del presente avviso. Il soggetto beneficiario del contributo dovrà impegnarsi a rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative statali, regionali o comunitarie non cumulabile sullo stesso intervento.
5. Qualora vi fossero altri interventi in corso, finanziati da pubbliche amministrazioni, l'Ente Locale può beneficiare del contributo solo a conclusione degli stessi.

Art. 4

Presentazione delle proposte d'intervento

1. Ciascun Ente locale interessato ad avere accesso alla programmazione dei contributi potrà presentare, pena la non ammissione, non più di una proposta d'intervento.
2. La proposta deve essere compilata utilizzando obbligatoriamente la modulistica pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio, all'indirizzo www.regione.lazio.it argomento cultura e inviata in forma cartacea entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio con le modalità di seguito specificate
3. Debbono essere inseriti tutti i dati richiesti all'interno dell'allegato 1 *Istanza* e allegato 2 *Scheda illustrativa dell'intervento*.
4. L'istanza e la scheda illustrativa dell'intervento dovranno essere, sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, e dovranno essere corredati dai seguenti Allegati:
 - a. Progetto dell'intervento proposto redatto almeno a livello di progetto di fattibilità tecnico economica (*art. 23 del D.Lgs. 50/2016*);
 - b. Atto di approvazione del progetto da parte dell'Organo competente;
 - c. Dichiarazione di impegno a sostenere la quota di contributo del proponente nella misura minima del 10% del costo complessivo dell'intervento;
 - d. Documentazione fotografica (cartacea o su supporto informatico).
5. Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante.
6. La proposta d'intervento e gli allegati dovranno essere raccolti in un unico plico recante la seguente dicitura:
7. ***“Manifestazione di interesse per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio”***.
8. Il Plico dovrà essere spedito o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione Lazio – Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area GR 26 03 - Piazza Oderico da Pordenone, 15 - 00145 – Roma, oppure consegnato a mano al Servizio Ricezione Corrispondenza della Regione (stesso indirizzo), entro e non oltre le ore 17.00 del giorno di scadenza.
9. Sarà motivo di esclusione l'invio della proposta mediante modalità o modulistica diverse da quelle indicate dal presente avviso o inviate oltre il termine sopra indicato. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 5

Ammissibilità delle proposte

1. Tutte le proposte saranno istruite per la parte formale ed amministrativa dall'Area Spettacolo dal Vivo e Officine culturali e per la parte tecnica dall'Area Politiche di Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali. Con atto del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, saranno dichiarate inammissibili alla successiva fase di valutazione in carenza dei seguenti contenuti minimi:
 - Titolarità dei soggetti abilitati a presentare domanda;
 - Completezza e conformità della documentazione richiesta;

- Rispetto dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande previsti nell'avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza il richiedente autorizza inoltre la Direzione regionale competente a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dall'interessato nella stessa domanda di contributo, ogni comunicazione inerente il procedimento, ivi inclusa qualsiasi richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale in sede istruttoria. In caso di carenze o irregolarità nella allegazione della documentazione, la Direzione regionale competente in materia di cultura assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la domanda viene dichiarata inammissibile. È onere di ogni richiedente garantire la funzionalità del suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, comunicare tempestivamente alla Direzione regionale competente qualsiasi variazione o problema dovesse intervenire allo stesso indirizzo e provvedere all'integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato.

Art. 6 Valutazione

1. Le proposte ammesse saranno esaminate da una Commissione istituita in seno alla Direzione regionale competente, formata da un Dirigente e da un funzionario tecnico della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, dal Dirigente dell'Area Politiche di Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali e da un funzionario regionale dell'Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali con funzioni di segretario.
2. Detta commissione procederà, in prima istanza, a verificare la conformità della proposta d'intervento e alla valutazione delle proposte ritenute pertinenti secondo i criteri di seguito riportati:

Sezioni di valutazione	Definizione criterio	Punteggio massimo
Sezione 1 "Qualità progettuale e coerenze interne" Per un totale di 60 punti	Qualità della proposta progettuale in termini architettonici e funzionali	10 punti
	Congruietà dei costi e sostenibilità del cronoprogramma	10 punti
	Condizioni di accessibilità al bene, soprattutto in termini di dotazione infrastrutturale	5 punti
	Rilevanza architettonica e artistica del bene oggetto d'intervento	5 punti
	Stato di conservazione del bene e urgenza dell'intervento in relazione al degrado attuale	10 punti
	Tipologia e qualità dell'offerta culturale e dei servizi per la fruizione culturale del bene in relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti	10 punti
	Impiego di metodologie di intervento innovative finalizzate alla sostenibilità ambientale (risparmio energetico, etc.)	10 punti
Sezione 2 "Coerenze esterne" Per un totale di 10 punti	Coerenza dei contenuti progettuali con la domanda di fruizione culturale della popolazione residente e del mercato turistico (bacino d'utenza reale e potenziale)	5 punti
	Connessione, sinergia, continuità, complementarità, coerenza della domanda con altri interventi e finanziamenti regionali	5 punti
Sezione 3 "Sostenibilità economica ed impatti attesi" Per un totale di 30 punti	Qualità e congruità della proposta di gestione nella fase a regime della struttura	10 punti
	Capacità dell'intervento di incrementare e qualificare la domanda culturale e l'occupazione locale e contribuire all'attrattività turistica	10 punti
	Contributo Ente locale superiore al 10% minimo previsto.	10 punti

3. La Commissione procederà, sulla base del peso percentuale attribuito a ciascuna sezione e disponendo complessivamente di cento punti, suddivisi come riportato nella griglia sopra riportata, alla valutazione delle domande.
4. Saranno ammessi al contributo i progetti che conseguiranno un punteggio complessivo di almeno 60 punti.
5. In esito alla valutazione dei progetti pervenuti con atto del Direttore regionale competente viene approvato l'elenco degli interventi ammessi, definendo modalità e tempi di attuazione nonché l'assegnazione dei relativi contributi fino alla concorrenza degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità con le modalità previste dalla l.r. 88/80 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.
6. Gli atti di cui all'art. 5 comma 1 a art. 6 comma 5 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
7. I rapporti tra i soggetti beneficiari e la Regione Lazio saranno regolati da apposito atto di impegno.

Art. 7

Attuazione degli interventi

1. Nell'attuazione degli interventi andranno rispettate le regole proprie dei relativi strumenti di programmazione, nonché le vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi.
2. Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi”*. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.
3. Al soggetto beneficiario è **fatto obbligo**, altresì, di impegnarsi a mantenere la destinazione d'uso dell'immobile per un periodo non inferiore a 20 anni e di acquisire, ove non presente, l'agibilità della struttura.
4. Si specifica, inoltre, che gli interventi dovranno essere ultimati, pena la revoca del contributo, nei termini previsti dall'art. 30 della l.r. n. 9/2005 così come ribadito dall'art. 2 commi da 10 a 18 della l.r. 17/2014.

Art. 8

Informativa sulla privacy

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:

il trattamento dei dati personali dei soggetti proponenti è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco delle proposte di intervento ammesse a valutazione della apposita Commissione;

il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione Lazio nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei soggetti proponenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la proposta di intervento o di terzi, nei casi e limiti previsti dalle norme vigenti, nonché trasmessi ad altre amministrazioni per le verifiche eventualmente necessarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione delle proposte di intervento, l'inserimento nell'elenco e l'eventuale concessione del contributo; il rifiuto comporta l'inammissibilità della proposta e la conseguente impossibilità di inserimento nell'elenco di cui al presente avviso.

Ai soggetti proponenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali".

Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale.

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.